



Il Presidente

Omissis

Fasc. URAV n. 3243/2025

Oggetto: Autorità di sistema portuale *omissis* - Richiesta di parere in merito all'obbligo di pubblicazione del curriculum vitae ai titolari di posizioni organizzative cui al comma 1- quinquies, ultimo periodo, dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 e applicabilità ai funzionari "Quadri" del personale delle Adsp (rif. prot. ANAC n. *omissis* del *omissis*) – Riscontro.

Con la nota in oggetto, con la quale è stato chiesto un chiarimento in merito all'obbligo di pubblicazione del curriculum vitae da parte dei lavoratori con qualifica di "Quadri" ai sensi del comma 1- quinquies, ultimo periodo, dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, si rappresenta quanto segue.

La questione sottoposta attiene agli obblighi di pubblicazione che il decreto trasparenza prevede per i titolari di posizioni organizzative (ora, E.Q) di cui all'art. 14, comma 1-quinquies che estende l'applicazione del comma 1 a coloro ai quali sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.

Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

Giova premettere che l'Autorità si è espressa con Delibera n. 241 dell'8 marzo 2017, precisando che: *"il co. 1-quinquies dell'art. 14 estende l'obbligo di pubblicazione dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni di cui al co. 1, lett. da a) ad f) anche ai titolari di posizioni organizzative. In particolare sono sottoposti a tale obbligo i soggetti cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, co. 1-bis, del d.lgs. 165/2001, ovvero i dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate cui i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, delegano per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze proprie della funzione dirigenziale. Inoltre, nelle Agenzie fiscali sono sottoposti all'obbligo sopra indicato i funzionari di cui all'articolo 4-bis, co. 2, del decreto-legge 78/2015 ai quali i dirigenti, per esigenze di funzionalità operativa, delegano le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti. Si precisa che i medesimi obblighi di trasparenza si applicano in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali attribuite con provvedimento formale. Si consideri in tal senso, ad esempio, l'ipotesi prevista dall'art. 109, co. 2 del d.lgs. 267/2000 laddove dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possano essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi. Diversa disciplina è prevista al co. 1-quinquies dell'art. 14 per gli altri titolari di posizione organizzativa di livello non dirigenziale tenuti al solo obbligo di pubblicare il curriculum vitae"*.



Chiarito l'ambito di applicazione ai titolari di posizione organizzativa, va precisato che allo stato, per chi riveste un incarico dirigenziale (diverso da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001) si attende l'emanazione del regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con cui individuare i dati da pubblicare di cui al comma 1 dell'articolo 14, del d.lgs. 33/2013. Come noto, per effetto dell'articolo 1, comma 16, del decreto "milleproroghe 2021", il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2020 è stato differito al 30 aprile 2021.

Tuttavia, nonostante il termine sia decorso, il regolamento non è stato ancora adottato né sono intervenute proroghe ulteriori per la sua adozione. Dunque, tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati in questione è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l'emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo che disponga in modo univoco sugli obblighi di trasparenza per i titolari di incarichi dirigenziali (diversi da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001). In conclusione:

- per i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14, co. 1-bis e 1-quinquies) occorre distinguere:
 - incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001: si applicano tutti gli obblighi dell'art. 14 (cfr. sentenza C.C. n. 20/2019);
 - altri titolari di incarichi dirigenziali e titolari di posizioni organizzative (o EQ) con deleghe e/o facenti funzioni dirigenziali: l'attuazione dell'art. 14 sarà oggetto di revisione in sede di adozione del regolamento di cui all'art. 1, co. 7, d.l. 162/2019. Resta ferma l'applicazione dell'art. 14, co. 1 ter;
- per le posizioni organizzative (o EQ) senza deleghe e non facenti funzioni dirigenziali (art. 14, co. 1-quinquies): per questi l'art. 14 trova applicazione limitatamente alla lett. b) (pubblicazione del CV) del comma 1.

Dunque, alla luce delle indicazioni fornite dall'Autorità, soltanto con riferimento alle posizioni organizzative (o EQ) senza deleghe e che non svolgono funzioni dirigenziali (art. 14, co. 1-quinquies), l'Ente sarà tenuto a pubblicare i CV.

Al riguardo, si precisa che la valutazione concernente l'"equivalenza di funzioni" svolte dai dipendenti inquadrati nella categoria Quadri rispetto alla tipologia di titolari di Posizioni organizzative (o EQ) è rimessa comunque all'Adsp, sulla base del vigente CCNL e del proprio modello organizzativo.

Al fine di supportare l'Ente in detta valutazione, si fa presente che l'Autorità nell'ambito anticorruzione ha sempre privilegiato il principio secondo cui non ci si deve limitare al "*nomen juris*" ma occorre guardare alle funzioni effettivamente svolte dai titolari di incarichi. Infatti, è stato più volte ribadito che non bisogna limitarsi alla denominazione formale di una funzione, ma occorre valutare l'attività concretamente svolta dal soggetto soprattutto quando si tratta di prevenire conflitti d'interesse, inconfiribilità di incarichi o elusione delle regole sulla trasparenza (cfr. Parere del 28 novembre 2024, fascicolo ANAC n. 4801/2024).

Pertanto, anche nel caso in esame, andranno valutate nel concreto le funzioni sostanziali esercitate dai dipendenti che formalmente rientrano nella categoria di QUADRI.

Dall'esame del CCNL Lavoratori dei Porti *omissis*, stipulato da *omissis* — *omissis* — *omissis* — *omissis* — *omissis* — *omissis* — *omissis*, rinnovato da ultimo nell'anno 2024 e dalle definizioni fornite dall'art. *omissis* (QUADRI DELLE AUTORITA' PORTUALI), si rileva che i lavoratori con qualifica di quadri sono



“Responsabili di strutture organizzative complesse di line o di staff” comprendenti generalmente più unità organizzative;

- Quadro A

▪ *I lavoratori che, con qualifica di quadro, svolgendo funzioni direttive adempiono con continuità, in collaborazione con i suddetti responsabili ovvero autonomamente, a rilevanti compiti caratterizzati da un elevato livello qualitativo, da alte e consolidate specializzazioni per la risoluzione di problematiche interdisciplinari di notevole complessità;*

- Quadro B

Le attività, che comportano compiti di direzione, coordinamento, promozione e controllo, sono svolte con carattere di continuità, con ampia autonomia decisionale – nell’ambito di indirizzi a carattere generale – e con conseguente assunzione di piena responsabilità per il funzionamento, l’attuazione e lo sviluppo dei programmi della struttura e/o delle funzioni cui sono preposti.

Come tale il quadro ha la responsabilità di porzioni strategiche di attività dell’Autorità Portuale.

Il quadro fornisce contributi originali al Segretario Generale e/o al dirigente dell’A.P. dal quale dipende, anche in termini propositivi per la definizione degli obiettivi ed in ordine all’attuazione dei fini istituzionali dell’Autorità Portuale. Risponde, conseguentemente, del raggiungimento degli obiettivi di piano e del budget delle unità (centro di costo – profitto) ai quali è preposto ed alla cui definizione ha contribuito.

Assume, inoltre, poteri di rappresentanza esterna dell’A.P., sia per la trattazione degli affari di competenza, sia attraverso l’esercizio di funzioni delegate, di procure, relative anche ad incarichi diversi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza del lavoro o, comunque, previsti da normative particolari, conferiti dagli organi dell’A.P.

Dall’esame delle competenze riservate ai lavoratori dell’Autorità Portuale con qualifica di Quadri, come sopra riportate nel dettaglio, sembrerebbe delinearsi un profilo professionale di alto livello, in cui il lavoratore con qualifica di quadro non si limita a eseguire compiti operativi, ma assume un ruolo direttivo, spesso in autonomia, contribuendo alla risoluzione di problematiche complesse e interdisciplinari. L’adozione di un approccio sostanziale porterebbe quindi a valutare il peso rilevante in termini di responsabilità e impatto decisionale in capo al lavoratore che soltanto “formalmente” ricopre la qualifica di Quadro, ma svolge “funzioni direttive” (Quadro A) o “compiti di direzione, coordinamento, promozione e controllo, ..., con ampia autonomia decisionale”(Quadro B).

Alla luce di quanto sopraesposto e delle indicazioni fornite dall’Autorità, in riscontro al quesito posto, si riportano le seguenti conclusioni:

1. per i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14, co. 1-bis e 1-quinquies) occorre distinguere: incarichi conferiti ai sensi dell’art. 19, co. 3 e 4 del dlgs 165/2001: si applicano tutti gli obblighi dell’art. 14 (cfr. sentenza C.C. n. 20/2019); altri titolari di incarichi dirigenziali e titolari di posizioni organizzative (o EQ) con deleghe e/o facenti funzioni dirigenziali: l’attuazione dell’art. 14 sarà oggetto di revisione in sede di adozione del regolamento di cui all’art. 1, co. 7, d.l. 162/2019. Resta ferma l’applicazione dell’art. 14, co. 1 ter;



2. per le posizioni organizzative (o EQ) senza deleghe e non facenti funzioni dirigenziali (art. 14, co. 1-quinquies): per questi l'art. 14 trova applicazione limitatamente alla lett. b) (pubblicazione del CV) del comma 1;
3. la valutazione concernente l'“equivalenza di funzioni” svolte dai dipendenti inquadrati nella categoria di Quadri rispetto alla tipologia di titolari di Posizioni organizzative (o EQ) è rimessa all'Adsp, sulla base del vigente CCNL e del proprio modello organizzativo; a tal fine occorrerà non limitarsi alla denominazione formale della funzione, ma valutare l'attività concretamente svolta dagli stessi in termini di responsabilità e impatto decisionale.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 16 settembre 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente